

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI E RISERVATE DI EDYNA SRL

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le attività previste nell'ambito della gestione delle informazioni commercialmente sensibili ai sensi del TIUF, di cui alla Delibera 296/2015/R/com, con l'obiettivo di garantire la conformità a tale normativa.

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, di seguito anche "Autorità";

Gestore Indipendente: è responsabile dell'attività di distribuzione e misura soggette agli obblighi di separazione funzionale. Il Gestore è indipendente, nell'ambito di un'impresa verticalmente integrata sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. In EDYNA SRL il Gestore Indipendente coincide con il Consiglio di Amministrazione della Società ed il Direttore Tecnico;

Impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica: è un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di energia elettrica;

Impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale: è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale; Gruppo verticalmente integrato: è un Gruppo che svolge almeno una delle attività di trasmissione, distribuzione e misura, dispacciamento dell'energia elettrica, e almeno una delle attività di produzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica. Il Gruppo ALPERIA SPA è un gruppo verticalmente integrato;

Informazioni commercialmente sensibili: sono le informazioni che, singolarmente o in forma aggregata, possono procurare anche solo potenzialmente ingiusto vantaggio competitivo a favore di uno o di alcuni operatori del mercato elettrico e/o del gas (es. dati di misura, dati relativi allo stato dei pagamenti e alla solvibilità del cliente ecc.);

Informazioni Riservate: quelle attinenti all'attività svolta del Gestore Indipendente da considerarsi comunque riservate ma che non hanno strettamente natura commerciale;

TIUF: Disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione (Unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (allegato A alla delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com).

2. FASI DEL PROCESSO

Di seguito si riportano le principali attività del processo di gestione delle richieste di informazioni commercialmente sensibili e/o riservate.

2.1 Messa a disposizione

Il TIUF prescrive in primo luogo che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale da parte di soggetti terzi o da parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, è consentito esclusivamente nell'ambito di processi regolati. In secondo luogo, gli artt. 19 e 20.2 definiscono le modalità di messa a disposizione delle informazioni, che necessariamente variano in base ai soggetti e al tipo di informazione. In particolare:

- qualora la regolazione dell'Autorità prescriva di mettere a disposizione le predette informazioni tramite il SII, non devono essere utilizzati canali alternativi a quest'ultimo;
- qualora, invece, la regolazione non prescriva alcun obbligo specifico di rilasciare le informazioni in parola tramite il SII, queste ultime vengono messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite canali compatibili con il SII, secondo gli standard di comunicazione definiti dall'Autorità, ove disponibili;
- le informazioni rese a controparti commerciali (utenti del dispacciamento, utenti della distribuzione o venditori finali) la cui gestione non è disciplinata da appositi provvedimenti dell'Autorità e che non devono obbligatoriamente essere messe a disposizione tramite il SII, vengono rese accessibili in maniera non discriminatoria tramite modalità definite dal Gestore Indipendente, sulla base di standard di comunicazione (definiti sempre dal Gestore Indipendente) compatibili con il SII;
- l'eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, al di fuori delle modalità sopra esposte, può avvenire solo in casi eccezionali e nei seguenti casi individuati dal Gestore Indipendente:
 - in base a specifici obblighi di legge;
 - per la gestione di servizi infragruppo;
 - nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia la possibilità di utilizzare gli strumenti informativi nell'ambito dei processi regolati.

2.2 Iter autorizzativo per la gestione degli accessi

Il presente paragrafo descrive le regole definite dal Gestore Indipendente volte a disciplinare l'accesso alle ICS al di fuori dei processi regolati descritti nel precedente paragrafo.

2.2.1 Individuazione dei soggetti che possono chiedere accesso alle informazioni

I soggetti che possono avere accesso alle informazioni sono riconducibili principalmente alle seguenti categorie:

1. personale della struttura del Gestore Indipendente coinvolto nell'attività separata funzionalmente;
2. personale di altre società del Gruppo o dell'impresa verticalmente integrata, principalmente nell'ambito dell'erogazione di servizi infragruppo;
3. altri soggetti terzi fra cui, a titolo esemplificativo, fornitori esterni, consulenti, prestatori d'opera, collaboratori, enti territoriali, etc..

Si specifica che il personale coinvolto nell'attività di distribuzione del gas naturale e energia elettrica gerarchicamente dipendente dal Gestore Indipendente, ha libero accesso alle informazioni commercialmente sensibili ed è soggetto alle disposizioni del Codice di Comportamento.

Per quanto riguarda invece i soggetti di cui ai punti 2 e 3, l'accesso alle ICS deve avvenire previa autorizzazione da parte del Gestore Indipendente sulla base delle regole definite nei successivi paragrafi. Quanto descritto in tali paragrafi, può non essere applicato quando le informazioni commercialmente sensibili sono richieste da utenti finali o venditori (soggetti di cui al punto 3) che già hanno la titolarità di conoscere tali informazioni (ad es. il cliente che richiede il proprio dato di lettura, o il venditore che richiede il dato di un proprio cliente).

2.2.2 Formulazione richiesta di accesso

L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili può avvenire:

- nell'ambito dello svolgimento di attività previste da uno specifico contratto;
- sulla base di una specifica richiesta da parte di un soggetto terzo.

In caso di rapporto contrattuale, lo stesso deve contenere delle specifiche clausole di riservatezza e può prevedere, in base alle specificità dell'incarico, la richiesta esplicita da parte del Gestore di un elenco nominativo del personale e/o di altri soggetti terzi effettivamente coinvolti nelle attività, con la tempestiva e sistematica comunicazione di ogni variazione a tale elenco per opportuna valutazione ed autorizzazione, da parte del Gestore Indipendente, ad accedere alla specifiche ICS richieste.

Con particolare riferimento ai contratti intercompany, oltre alle clausole di riservatezza e all'elenco nominativo, il Gestore può richiedere l'impegno da parte della Società fornitrice ad erogare specifiche attività formative al personale coinvolto nelle attività e consegnare il Codice di Comportamento.

Nel caso di rapporti contrattuali (sia con fornitori esterni che interni al gruppo) non è necessario formulare le richieste di accesso attraverso il processo indicato successivamente per le richieste da terzi "extra-contratto", in quanto tale aspetto si ritiene assolto sia dalle previsioni contrattuali sulla riservatezza delle ICS, che dall'elenco nominativo che il Gestore Indipendente potrà richiedere per autorizzare gli accessi.

Nel caso invece di richieste provenienti da soggetti terzi, al di fuori di prestazioni contrattualizzate, o quando nell'ambito di un contratto si ravvisasse la necessità di accedere ICS soltanto dopo la sua stipula, è previsto che la richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili dovrà essere redatta in forma scritta anche mediante compilazione del "Modulo Richiesta accesso informazioni commercialmente sensibili" pubblicato sul sito internet aziendale.

Il modulo, se utilizzato, deve essere compilato in ogni sua parte ed indicare, in maniera chiara, le motivazioni per le quali viene richiesto l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili.

Il Gestore Indipendente, attraverso la struttura a sua disposizione, informa i soggetti interessati alla presentazione della richiesta di accesso della necessità di utilizzare la modulistica a tal fine predisposta.

La richiesta deve essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità, in modo da poterne riscontrare l'effettiva ricezione da parte del Gestore Indipendente:

- come allegato in un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo *gestoreindipendente@edyna.net* messo a disposizione dal Gestore Indipendente; il messaggio dovrà riportare, nell'oggetto, il seguente testo "Richiesta accesso "ICS";
- mediante raccomandata A/R all'attenzione del Gestore Indipendente al seguente indirizzo: Lungo Isarco Sinistro 45/A, 39100 Bolzano
- consegna a mano presso gli uffici del Gestore Indipendente siti ai medesimi indirizzi sopra indicati.

2.2.3 Verifica delle richieste di accesso

Richieste di accesso per attività contrattualizzate: Coerentemente con quanto definito nel contratto, il Gestore Indipendente effettua verifiche in particolare quando si tratta di contratti infragruppo volte a garantire che il ruolo ricoperto e/o le funzioni svolte all'interno del Gruppo dalle persone indicate dalla società fornitrice, siano "compatibili" con le regole di separazione funzionale.

Tale verifica viene effettuata al momento della sottoscrizione del contratto e in seguito ad ogni comunicazione di variazione da parte della Società che eroga il servizio.

Richiesta di accesso da soggetti terzi (extra-contratto): Il Gestore Indipendente, ricevuta la richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sottopone la stessa ad accurati controlli articolati nelle seguenti fasi:

- verifica dei diritti di accesso da parte del richiedente: il Gestore Indipendente verifica che il richiedente sia in possesso dei necessari titoli per poter accedere ai dati commercialmente sensibili;
- verifica della corretta e completa compilazione della richiesta: il Gestore Indipendente verifica che il modulo di richiesta contenga tutti gli elementi richiesti e che questi siano, per quanto sia possibile la verifica, veritieri;
- verifica della plausibilità della motivazione della richiesta di accesso: il Gestore Indipendente verifica che la motivazione presentata dal richiedente per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili risulti plausibile e, quantomeno, non in contrasto con le prescrizioni in tema di separazione funzionale.

2.2.4 Autorizzazione all'accesso

Richieste di accesso per attività contrattualizzate: Il Gestore Indipendente autorizza, ad accedere alle ICS richieste il personale indicato in elenco. Qualora vengano riscontrate talune criticità legate a uno o più nominativi, in particolare quando si tratta di contratti infragruppo, il Gestore può comunicare alla Società del Gruppo erogatrice del servizio la necessità di sostituire determinate persone nello svolgimento delle attività.

Richiesta di accesso da soggetti terzi (extra-contratto): Il Gestore Indipendente procede a fornire al richiedente una risposta di autorizzazione/diniego all'accesso alle ICS richieste. La risposta è fornita di prassi mediante posta elettronica inviata all'indirizzo indicato dal richiedente o da cui è stata inviata la richiesta; nel caso in cui la richiesta sia stata presentata al Gestore Indipendente in altra forma (vedasi par 2.2.2), o dal modulo di richiesta non sia rintracciabile alcun indirizzo mail del richiedente, la risposta verrà fornita mediante raccomandata A/R all'indirizzo di posta indicato nella richiesta.

La risposta può consistere in:

- Conferma dell'accesso: il Gestore Indipendente informa il richiedente che la sua richiesta è stata giudicata positivamente e fornisce le ulteriori specifiche necessarie per proseguire nella procedura di accesso;
- Rifiuto dell'accesso: il Gestore Indipendente informa il richiedente che la sua richiesta è stata giudicata non adeguatamente motivata, in contrasto con le norme di separazione funzionale o mancante di elementi richiesti e pertanto non può avere seguito;
- Richiesta di chiarimenti: il Gestore Indipendente, evidenziando la mancanza di elementi rilevanti per la classificazione della richiesta, può, se lo ritiene opportuno, sospendere il giudizio definitivo sulla pratica e comunicare al richiedente la necessità di integrare la richiesta entro un congruo termine. Qualora il richiedente non provveda entro il termine previsto, il Gestore Indipendente provvede a classificare l'esito della verifica della richiesta come negativo.

2.2.5 Tracciatura degli accessi

Tutti gli accessi alle ICS, sia che derivino da richieste di accesso da terzi extra-contratti o dagli elenchi di nominativi pervenuti a seguito di richiesta al fornitore, sono adeguatamente tracciati. Tali tracciature saranno conservate per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni.

Il Gestore Indipendente, nel concedere l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, procede pertanto a seguire protocolli informatici che garantiscono:

- la profilazione selettiva dell'accesso, in modo che sia possibile concedere ex-ante al richiedente l'accesso ai soli dati ed informazioni effettivamente richieste;
- la tracciabilità dell'accesso, in modo che sia possibile verificare ex-post a quali dati ed informazioni il richiedente abbia avuto accesso.

Si sottolinea che gli effettivi accessi alle ICS autorizzati al di fuori dei processi regolati, che avvengono tramite sistemi informatici, possono anche essere tracciati dai singoli sistemi a cui vengono fornite le credenziali di accesso.

2.2.6 Attività di controllo e monitoraggio

Attività di controllo e monitoraggio vengono svolte principalmente sui seguenti ambiti:

- accessi alle informazioni commercialmente sensibili;
- trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del TIUF le attività di controllo e monitoraggio competono al Responsabile della Conformità.

Il Gestore Indipendente può prevedere la formalizzazione di specifici controlli volti a garantire l'efficacia e l'efficienza del processo.